



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 46/C.D.T. 02 DEL 04 SETTEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Settembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n. 1/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. FEDERICO SPAMPINATO
A.S.D. MISTERBIANCO

La Procura Federale, con nota 9400/1106pf11-12/SS/ep del 25/06/2012 ha deferito il Sig. Federico Spampinato, presidente della A.S.D. Misterbianco, per non avere ottemperato al Lodo del Collegio arbitrale L.N.D., pubblicato con C.U. n° 3 del 02/03/2012 emesso all'esito del contenzioso promosso dal Tecnico sig. Tropea Sebastiano nei confronti della predetta Società, per mancato pagamento compensi. Ha altresì deferito la predetta Società, per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, ma hanno fatto pervenire note difensive a mezzo delle quali hanno rappresentato di avere corrisposto quanto dovuto, sia pure solo in data 30/05/2011.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Presidente Sig. Federico Spampinato e della sanzione dell'ammenda € 3.000,00 a carico della Società nonché due punti di penalizzazione in classifica.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, non avendo tempestivamente ottemperato a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale L.N.D. con provvedimento sul C.U. n° 3 del 02/03/2012 emesso all'esito del contenzioso fra la Società e il tecnico Tropea Sebastiano, relativamente ad accordo economico sottoscritto per la stagione 2009-2010 dall'allora A.S.D. Universal Misterbianco, poi divenuta A.S.D. Misterbianco a seguito di fusione (C.U. n° 18 del 05/08/2011 C.R. Sicilia).

Va ricordato peraltro che il Lodo arbitrale è inappellabile e immediatamente esecutivo e che l'adempimento non fa venir meno la responsabilità delle parti deferite, atteso che la norma incriminatrice punisce il mancato pagamento nel termine perentorio che risulta abbondantemente scaduto, così conseguendo le sanzioni come in dispositivo. Ma del pagamento va tenuto presente ai soli fini della quantificazione della sanzione quale attenuante da ritenersi equivalente alla specifica recidiva dei deferiti, già sanzionati da questa Commissione per fattispecie analoga (vedi C.U. 493 del 22/05/2012).

P.Q.M.

Visto l'articolo 9 commi 8 e 15 C.G.S., dispone applicarsi:

al Sig. Federico Spampinato, Presidente della A.S.D. Misterbianco, la sanzione della inibizione per mesi cinque (5) da scontarsi in coda alla precedente inibizione che scadrà il 22/10/2012; alla predetta società la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) nonché un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel presente campionato.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 3/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. INDORATO DIEGO (Presidente)

Sig. SALEMI E. SALVATORE (non socio)

Sig. LETIZIA SALVATORE (dirigente)

Società A.S.D. SOMMATINO CLUB AIRONE (oggi A.S.D. CITTA' DI CANICATTI')

La Procura Federale, con nota 464 pf10-11/GS/reg del 20/05/2012 ha deferito le parti sopra indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente e i non soci delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. e la Società della violazione di cui all'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Presidente della sanzione dell'inibizione per mesi tre e a carico del dirigente sig. Letizia e del sig. Salemi della sanzione della inibizione per mesi due; a carico della Società l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che in più gare della Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato regionale di prima categoria, risulta inserito in distinta il nominativo del tecnico Sig. La Porta Filippo pur non essendo lo stesso regolarmente tesserato: il predetto documento ufficiale di gara risulta sottoscritto agli effetti normativi vigenti proprio dagli indicati soggetti deferiti.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Indorato Diego, Presidente dell'A.S.D. Club Airone Sommatino (oggi A.S.D. Città di Canicatti) nonché ai Sigg. Salemi E. Salvatore e Letizia Salvatore la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1) ciascuno; alla predetta Società, per responsabilità diretta e oggettiva, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 5/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. DE DOMENICO MASSIMO (Dirigente)

Sig. PULIAFITO GIOVANNI (Dirigente)

Società POL. D. RIVIERA DELLO STRETTO

La Procura Federale, con nota 466pf10-11/GS/reg del 05/06/2012 ha deferito le parti sopra indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: i dirigenti delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 04/09/2012, non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria difensiva a mezzo della quale hanno chiesto l'assoluzione avendo commesso "qualche errore" in assoluta buona fede, per inesperienza, subito sanando le irregolarità appena riconosciute.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del dirigente sig. De Domenico della sanzione della inibizione per mesi tre; a carico del dirigente sig. Puliafito della sanzione della inibizione per mesi due; a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il deferimento sia fondato. In particolare si evidenzia che i dirigenti in questione, in gare disputate dalla Società deferita militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato regionale di prima categoria, hanno più volte inserito in distinta il nominativo del tecnico Sig. Salpietro Giacomo pur non essendo lo stesso regolarmente tesserato, sottoscrivendo il documento agli effetti normativi vigenti.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al dirigenti Sigg. De Domenico Massimo e Puliafito Giovanni, della Soc. Pol. D. Riviera dello Stretto, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1) ciascuno; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 6/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ROCCHETTA GAETANO (Presidente)

Sig. CAMMALLERI PIETRO (Dirigente)

Sig. BUONGIORNO GIUSEPPE (Calciatore)

Società A.S.D. REAL RAGUSA

La Procura Federale, con nota 467pf10-11/GS/reg del 30/05/2012 ha deferito le parti sopra indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. e la Società per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Sig. Rocchetta Gaetano della inibizione per mesi quattro; a carico del Sig. Cammalleri Pietro della sanzione della inibizione per mesi tre; a carico del Sig. Buongiorno Giuseppe della sanzione della squalifica per due gare; a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che i soggetti deferiti, in gare disputate dalla Società deferita militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato regionale di 1^ categoria, hanno più volte inserito in distinta il nominativo del tecnico Sig. Monachelli Giovanni pur non essendo lo stesso regolarmente tesserato, sottoscrivendo il documento agli effetti normativi vigenti.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Ai Sigg. Rocchetta Gaetano e Cammalleri Pietro la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1) ciascuno; al Sig. Buongiorno Giuseppe la sanzione della squalifica per una gara; alla predetta Società, per responsabilità diretta e oggettiva, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, con l'assistenza del Componente f.f. Segretario Dott. Pietroantonio Bevilacqua e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Settembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 4/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ROTONDO GIULIO (Calciatore)

Sig. POLIZZI GAETANO (Non socio)

Sig. BIONDI ANGELO (Calciatore)

Società A.S.D. VIRTUS SCICLI

La Procura Federale, con nota 465pf10-11/GS/reg del 01/06/2012 ha deferito le parti sopra indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.; la Società per violazione dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Sig. Rotondo Giulio della sanzione della squalifica per quattro gare; a carico del Sig. Biondi Angelo della sanzione della squalifica per due gare; a carico del Sig. Polizzi Gaetano della sanzione della inibizione per mesi tre ed a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che i soggetti deferiti, in gare disputate dalla Società deferita militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di calcio a 5 C1, hanno più volte inserito in distinta il nominativo del tecnico Sig. Chiaramonte Giovanni pur non essendo lo stesso regolarmente tesserato, sottoscrivendo il documento agli effetti normativi vigenti.

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Ai Sigg. Rotondo Giulio e Biondi Angelo la sanzione della squalifica per due gare ciascuno; al Sig. Polizzi Gaetano la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/09/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**